

L.R. 26/2002, art. 8

B.U.R. 6/3/2024, n. 10

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2024, n. 291

L.R. 26/2002, art. 8. Criteri di attuazione per l'attività di tassidermia.

Criteri di attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 26/2002 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia)

Criteri per lo svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3 della L.R. 26/2002 e per la nomina della relativa Commissione esaminatrice

- La Commissione regionale per la tassidermia di cui all'articolo 3 della L.R. 26/2002 viene nominata dal Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dei presenti Criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- L'esame che il candidato deve sostenere deve essere composto di due prove:
 - una prova scritta consistente in venticinque quesiti a risposta multipla sulle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di tassidermia;
 - una prova pratica, per i soli candidati che abbiano superato positivamente la prova scritta, che ad accertare la capacità di riconoscere le specie di cui al successivo articolo 4 della L.R. 26/2002, con particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale.
- La richiesta di partecipazione all'esame va presentata entro il 31 marzo di ogni anno utilizzando il modulo approvato tramite Decreto del Direttore del Servizio regionale competente.

Criteri per il rilascio da parte della Regione delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della L.R. 26/2002

- La richiesta di autorizzazione va presentata entro il 30 giugno di ogni anno utilizzando il modulo approvato tramite Decreto del Direttore del Servizio regionale competente.
- Il Servizio regionale competente rilascia l'autorizzazione, verificate le condizioni di cui all'articolo 2 della L.R. 26/2002, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 5 della L.R. 26/2002

- La richiesta di autorizzazione in deroga va presentata utilizzando il modulo approvato tramite Decreto del Direttore del Servizio regionale competente.
- Il Servizio regionale competente rilascia l'autorizzazione, verificate le condizioni di cui all'articolo 5 della L.R. 26/2002.

Criteri per la tenuta del registro e dei moduli di cui all'articolo 6 della L.R. 26/2002

- Il registro e i moduli di cui all'articolo 6 della L.R. 26/2002 devono essere conformi ai facsimili approvati tramite Decreto del Direttore del Servizio regionale competente.
- Il registro va aggiornato giornalmente, mantenendo la numerazione progressiva in ordine cronologico e univoca per ogni animale, o parte di esso.
- Il tassidermista invia la copia del modulo di cui all'articolo 6 della L.R. 26/2002, comma 2, a mezzo email all'indirizzo del Servizio regionale competente.